

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA DILETTANTISTICA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR

Disposizioni Generali – Natura e Scopi

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E costituita, con sede in Udine, Via delle Scuole, 15 – presso il Campo Sportivo Rizzi, una libera Associazione apolitica, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA DILETTANTISTICA UDINE UNITED RIZZI CORMOR. L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art.36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione utilizzerà, negli atti afferenti le comunicazioni e lo svolgimento delle attività sportive la denominazione: **"A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR"**. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, di cui l'Associazione è soggetta al riconoscimento, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – L.N.D. e ad altre Federazioni Sportive.

Articolo 2 – Colori sociali

I Colori sociali sono: Giallo – Blu. Il simbolo sociale è scudetto a sfondo bianco con angelo del castello di Udine che indica a sinistra e due strisce a 2 colori giallo – blu che lo attraversano, in basso la scritta "UDINE UNITED" ed in alto le scritte "L.A.RIZZI" e "CORMOR"

Articolo 3 – Oggetto e Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non persegue fini di lucro.
2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio e di altri sport; organizzare gare e manifestazioni sportive, conferenze, convegni, scambi con associazioni sportive e sociali nel territorio nazionale ed internazionale, meeting e campus sportivi atti a favorire e promuovere la pratica e la diffusione dello sport. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione dei posti di ristoro.
5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dall'elettività delle cariche associative. Si dovrà avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.



ALLEGATO ALLENTO N. 081006 2014
SERIE 3 - CIVILI
*firma su delega
D. D. [Signature]
634



6. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. conformandosi alle sue norme e direttive. L'Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – L.N.D. e altre Federazioni Sportive, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni (e/o dell'ente di promozione sportiva) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità del predetto ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali (e/o dell'ente di promozione sportiva) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee di settore federale.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione si propone il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) studiare, promuovere, sviluppare e diffondere nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport nel settore dilettantistico legate all'attività del giuoco del calcio e ad altre discipline sportive, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, e secondo criteri di correttezza e di rispetto delle diversità sociali e sportive;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche, educative, ludiche e agonistiche per l'avvio e l'esercizio dello sport del calcio e ad altre discipline sportive, sia a livello giovanile che a livello di adulti;
- d) gestire e mantenere impianti, propri o di terzi, adibiti a campi e strutture sportive accessibili a ragazzi e adulti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza;
- e) favorire l'aggregazione sociale in particolar modo dei giovani, attraverso la partecipazione ai campionati FICG e di altre Federazioni sportive, ai tornei dilettantistici e l'eventuale organizzazione di campus estivi;
- f) organizzare attività ricreative e motorie a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, nonché indire corsi di avviamento al calcio e incontri su temi specifici sempre in ambito sportivo ed educativo per genitori e ragazzi;
- g) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, punti di ristoro, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- h) esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- i) costituire, organizzare e gestire squadre sportive, anche mediante gruppi distinti per discipline di età, onde consentire la partecipazione, degli atleti e delle squadre, a campionati, gare, tornei, manifestazioni ed iniziative sportive e ricreative, indette dalle Federazioni sportive e/o degli enti di promozione sportiva. Di particolare importanza sono il mantenimento e l'incremento costante delle risorse dedicate al vivaio del settore giovanile, non per fini di lucro, ma per le finalità sociali di cui agli artt. 3 e 4.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio della L.N.D. e di altre Federazioni sportive e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

1. Per ottenere la qualifica di socio con diritto di voto ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione, in forma scritta al Consiglio direttivo. Per tutte le categorie di soci non aventi diritto al voto, invece, sarà sufficiente apporre la propria firma su apposito registro.

2. Le domande scritte vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio direttivo. Il Consiglio delibera sulle domande di ammissione a maggioranza dei voti.

3. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda scritta di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea ordinaria la quale delibera in merito.

4. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore, o chi ne esercita la patria potestà, che sottoscrive la domanda o firma l'apposito registro, anche in nome e per contro dell'altro genitore, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorene.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

6. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo associativo stabilito.

7. Possono essere soci sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le Società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

8. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso.

9. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

10. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo annuale o mensile, definito dal Consiglio direttivo.

Tale quota dovrà essere determinata per l'anno successivo con delibera del Consiglio e in ogni caso non potrà mai essere restituita durante l'anno associativo. A tutti i Soci che versano la quota associativa verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuto pagamento e consegnata una tessera personale annuale non cedibile ad altra persona.

Articolo 8 – Categorie dei Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **soci Fondatori**; coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) **soci Ordinari**; coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a versare la quota associativa;
- c) **soci Sostenitori**; coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza con l'intendimento di sostenere finanziariamente e moralmente l'Associazione e si impegnano a versare la quota associativa;
- d) **soci Onorari**; coloro che, anche da non associati, abbiano validamente contribuito all'affermazione e/o al consolidamento dell'Associazione, essi sono dichiarati tali dal Consiglio direttivo;
- e) **soci Amatori**; coloro che aspirano a svolgere l'attività sportiva a livello amatoriale. Tali soci sono equiparati, in relazione al pagamento della quota associativa, ai soci sostenitori;
- f) **soci Atleti (se minorenni chi ne detiene la patria potestà)/Allenatori/Dirigenti**; coloro che svolgono attività agonistica in difesa dei colori sociali e delle finalità associative. A giudizio del Consiglio direttivo essi possono pagare una quota associativa diversa, ovvero, venire esonerati dalle quote associative;
- g) non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

La qualifica di **Socio Fondatore e Ordinario** dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate (Assemblea), e conoscere le decisioni prese dal Consiglio Direttivo;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di **Socio Sostenitore/Onorario/Amatore/Atleta/Allenatore/Dirigente** dà diritto:

- ad usufruire di eventuali condizioni relative a sconti e promozioni merceologiche particolari, nel caso siano attivati uno o più soggetti sponsor della Società e l'accordo di sponsorizzazione preveda esplicitamente tale possibilità;
- ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione sportiva, posti di ristoro compresi;
- ad usufruire, se disponibili e su particolare richiesta da presentare al Presidente e per un periodo limitato e circoscritto degli spazi inerenti il campo di allenamento - fermo restando che in tali casi l'Associazione non è responsabile di eventuali infortuni che si dovessero verificare durante l'utilizzo dello stesso, né di altri avvenimenti derivanti da un uso diverso e irresponsabile degli spazi affidati;
- non godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Articolo 9 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni aventi diritto al voto godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti del successivo art.26.
3. La qualità di socio dà diritto a fruire dei servizi e delle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o dall'apposito regolamento. In particolare è diritto di ogni socio frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione e le manifestazioni promosse dall'Associazione.
4. Ogni socio potrà esprimere al Consiglio direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Articolo 10 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi;

- A) per dimissioni volontarie;
- B) per morosità, protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C) per esclusione;
- D) radiazione;
- E) scioglimento dell'Associazione;
- F) causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Tale recesso ha efficacia trascorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso per un periodo superiore a tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
3. per il venir meno dei requisiti per l'ammissione, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, all'uopo convocata, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata del socio regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. A carico dei soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o degli impianti o dagli incarichi sociali.

La perdita di qualità di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.

Risorse economiche

Articolo 11 – Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) quote di frequenza e/o iscrizione alle attività dell'Associazione;
- c) eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
- d) contributo per la manutenzione o la gestione diretta degli impianti;
- e) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche o ricreative;
- f) sponsorizzazioni;
- g) eredità, donazioni e legati;
- h) contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e altre Federazioni, di enti o istituzioni pubbliche o private o di qualsiasi altro genere;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, tornei e sottoscrizioni anche a premi;
- l) proventi derivanti dalla gestione di punti di ristoro;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Resta inteso che alcun provento non potrà in nessun modo essere distribuito tra i soci anche in modo indiretto.

Articolo 12 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito e formato da:

- a) risorse indicate nell'articolo precedente;
- b) da materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
- c) da gestioni di impianti sportivi di proprietà;
- d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- e) da tutti gli altri beni, mobili e immobili, e da tutti i diritti patrimoniali che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire;
- f) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a riserva;
- g) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti o successioni di associazioni, enti e di terzi.

Articolo 13 – Esercizio Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

5. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato a favore delle attività e finalità statutariamente previste.

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono :

- a) **Assemblea generale degli associati;**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente;**
- d) **il Vice Presidente;**
- e) **il Segretario e il Tesoriere;**
- f) **Collegio dei Revisori;**
- g) **il Direttore Tecnico (ove nominato dal Consiglio Direttivo).**

Tutte le cariche elettive sono gratuite, così come le prestazioni svolte dagli associati in favore dell'Associazione. I componenti degli organi associativi, così come gli associati, hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione in favore dell'Associazione ove previsto ed autorizzato dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione di indennità per l'espletamento di particolari attività sportive e/o relative a collaborazioni di natura amministrativa o gestionale. Tali collaborazioni svolte da persone di fiducia, individuate dal Consiglio direttivo, potranno comportare la stipula di un accordo formale, sottoscritto tramite scrittura privata tra le parti.

Articolo 15 - Il Presidente – il Vice Presidente – il Segretario – il Tesoriere

Il Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti e dura in carica per due anni. Egli:

- 1. Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- 2. E' il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, società, istituti pubblici e privati. Egli può, sentito il Consiglio direttivo:
 - a) conferire e revocare procure o incarichi speciali;
 - b) nominare e revocare dirigenti, stipulare o revocare contratti di collaborazione.
- 3. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

4. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo e morale dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e del codice etico e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5. Non esistono limitazioni inerenti al numero dei mandati che un Presidente può ricoprire. In caso di gravi motivazioni quali: illeciti, comprovato utilizzo delle risorse della Associazione a scopi personali, comportamenti gravemente scorretti sia nei confronti del Consiglio direttivo che dei tesserati e/o dei genitori, danni all'immagine della Associazione e atti e comportamenti contrari alle finalità e agli obiettivi dell'Associazione stessa, può essere sottoposto al giudizio sia del Consiglio direttivo che dell'Assemblea dei Soci e su votazione espressa dalla maggioranza assoluta dei Soci, può essere privato della sua carica prima della scadenza naturale del suo mandato. Qualora sussistano condizioni personali e professionali che gli impediscano l'efficace gestione delle attività nell'ambito della Associazione, in qualsiasi momento il Presidente può rassegnare le dimissioni. In caso di revoca o dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio direttivo nomini il nuovo presidente.

6. Redige la relazione morale da sottoporre prima al Consiglio direttivo e poi all'assemblea dei soci.

7. E' custode delle tradizioni e vigila sul rispetto del codice etico e della condotta morale di tutti i soci.

Il Vice Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti e dura in carica per due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. E' facoltà del Consiglio direttivo nominare un secondo Vice Presidente con le stesse funzioni e compiti.

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati tra i componenti del Consiglio direttivo. Durano in carica finché vige il Consiglio che li ha nominati. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo. Le figure del Segretario e del Tesoriere possono essere ricoperte anche da un'unica persona.

Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre componenti, anche fra i non soci, resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale interna di bilancio consuntivo.

Articolo 17 – Il Direttore Tecnico (ove nominato)

Il Direttore Tecnico, nominato dal Consiglio direttivo, se ritenuto opportuno od utile deve: sovrintendere alla preparazione tecnica, morale degli atleti nelle varie discipline, stabilire gli orari di allenamento, collaborare per la risoluzione dei problemi di tutte le discipline con i tecnici ed i responsabili di settore, coordinare, in accordo con i

responsabili tecnici, i criteri di allenamento e la logistica, predisporre il programma delle gare a cui partecipare e le manifestazioni da organizzare, curare per conto dell'Associazione, su incarico del Consiglio Direttivo, i rapporti, anche di natura finanziaria, con atleti e tecnici, espletare incarichi particolari affidatigli dal Consiglio direttivo. Egli redige e presenta, su invito del Consiglio direttivo, il programma delle attività sportive per la sua approvazione, inoltre rende conto periodicamente al Consiglio circa l'attuazione del programma secondo la cadenza determinata dal Consiglio stesso. Indice e presiede le riunioni tecniche secondo una cadenza determinata e parte integrante del programma.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo

1. il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero variabile (dispari) di componenti, da cinque (5) a quindici (15), determinato di volta in volta, dall'assemblea.
2. il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i vice Presidente/i. Nomina, altresì, il Segretario ed il Tesoriere e, ove nominato, il Direttore Tecnico.
3. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio direttivo i tecnici e atleti salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea ordinaria dei Soci con approvazione della maggioranza dei presenti, mediante votazione palese, in fase di candidatura degli stessi. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, esso viene sostituito dal primo dei non eletti.
4. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci, maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano volontari in funzione di specifici incarichi, riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive (o enti di promozione sportiva) a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima trasparenza e diffusione.
8. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione da spedire in ogni forma anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
9. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori, se istituito dall'Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del componente del Consiglio direttivo che, nel corso dell'esercizio sociale, risulti assente alle riunioni di Consiglio per quattro volte, anche non consecutive.

Articolo 19 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per dimissioni, decadenza, in caso di morte o per altre cause, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente. Potrà, inoltre, riunirsi ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta, anche senza particolari formalità da almeno la metà dei suoi componenti. Sono compiti, a titolo esemplificativo, del Consiglio direttivo:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, programmare e organizzare la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- b) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- c) vagliare il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché la relazione morale e sportiva, da sottoporre per iscritto all'assemblea;
- d) determinare le quote associative annuali o mensili da parte dei soci e le quote di frequenza degli atleti alle attività dell'Associazione;
- e) redigere e vigilare sul rispetto del codice etico, dei regolamenti interni, delle norme comportamentali e finanziarie relativi all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) l'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell'Associazione;
- i) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- l) deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale e sportiva;
- m) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita associativa e affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- n) deliberare su tutte le questioni che interessano la società ed i soci.

Articolo 21 – Responsabilità

1. Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono responsabili in solido del buon andamento finanziario dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate dall'assemblea.

2. Per le obbligazioni sociali previste nel preventivo economico approvato dall'assemblea rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, i membri del Consiglio direttivo ed i Soci aventi diritto al voto.

Articolo 22 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione alle materie da trattare. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale. Per i soci con diritto di voto può avvenire anche contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un 1/3 degli associati aventi diritto al voto; in tal caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario, accompagnato dalla relazione scritta predisposta dal Presidente;
- c) eleggere, ogni due anni, il Consiglio direttivo e le altre cariche sociali;
- d) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la vita, la gestione e i rapporti dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo o dai soci;
- e) approvare la relazione morale;
- f) approvare gli eventuali regolamenti.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. In tali casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
- b) integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria;

- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione;
- d) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- e) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;

Articolo 25 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, in proprio o per delega. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto il voto. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/4 degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 26 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale o mensile, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, per il quale sussiste il principio del voto singolo. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 27 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza del vice Presidente (o da uno dei vice Presidenti qualora ne siano stati nominati due), l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, e in caso di votazioni due scrutatori fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
3. Il Presidente ed il segretario verificano la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario e in caso di votazioni anche dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo.

Articolo 28 – Cariche sociali

Coloro che intendano essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare necessità essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente statuto;
- 2) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
- 3) non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 29 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 30 – Clausola compromissoria

1. I soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali o l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra soci o nei confronti dell'Associazione.
2. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione o suoi organi ed i soci e tra i soci medesimi in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale saranno rimesse all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale.
3. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni di appartenenza, Il Collegio sarà composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio direttivo.
4. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro 15 giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato.
5. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Sede dell'arbitrato sarà il comune in cui ha sede l'Associazione.
4. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 31 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione

delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.

3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che non potrà in alcun modo essere distribuito tra i soci anche in modo indiretto.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o ente che persegua la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ovvero per finalità analoghe ai fini sportivi, ai sensi dell'art.90, comma 18, della legge n.289/2002 e successive modificazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, le norme e le direttive del CONI, nonché le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di altre Federazioni sportive a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Fatto, letto ed approvato in Udine, il giorno 17 giugno 2014.


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'P. M. S.', written over a horizontal line.



A.S.R.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

Via delle Scuole 15 - 33100 UDINE- Tel. e fax 0432-542402
Matr. F.I.G.C. 42090 - C.F. e P.IVA 01036320305

<http://www.liberoatleticorizzi.net> e-mail: rizzicalcio@libero.it



ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IL GIORNO 17 GIUGNO 2014 NELLA SEDE SOCIALE AI SENSI DEGLI ART. 8,10,11,12 e 13 DELLO STATUTO

ORDINE DEL GIORNO: Variazione denominazione sociale e revisione dello Statuto-----
Oggi, alle ore sette e trenta del giorno diciassette del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici, il sig. Elio MORETTI, presidente dell'Assemblea, constatata la presenza di n. 11 (undici) soci in proprio o per delega e quindi con il numero legale dei Soci chiamati in prima convocazione, dichiara aperta la seduta. In prima istanza il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea nella persona del sig. Maurizio Cane. Tale nomina è approvata all'unanimità. Il Presidente passa quindi a relazionare sull'argomento all'ordine del giorno, ovvero la variazione della denominazione sociale e la revisione dello Statuto. Il presidente propone il nuovo nome dell'Associazione, ovvero "Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica UDINE UNITED RIZZI CORMOR", dando inizio alla votazione per alzata di mano (Art.13 dello Statuto) con il seguente risultato: -----

Voti favorevoli: undici (11) -----

Voti contrari: zero (0) -----

Astenuti: zero (0) -----

La variazione è quindi approvata all'unanimità. Successivamente il presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero la revisione dello Statuto. Viene data lettura integrale della bozza dello Statuto, e dopo attenta e partecipata discussione e non essendoci interventi dei Soci il Presidente dà inizio alla votazione per alzata di mano (Art.13 dello Statuto) per l'approvazione del nuovo Statuto, con il seguente risultato: -----

Voti favorevoli: undici (11) -----

Voti contrari: zero (0) -----

Astenuti: zero (0) -----

Il nuovo Statuto, che si allega in copia, è approvato all'unanimità. Non essendoci altri argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente chiude l'Assemblea alle ore 9.00. Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Elio MORETTI



I Soci presenti:

Maurizio Cane
Franco Rizza
Roberto Rizzo
Raffaello Rizzo
Roberto Rizzo
Roberto Rizzo
Roberto Rizzo
Roberto Rizzo
Roberto Rizzo
Roberto Rizzo

REGISTRATO a UDINE il 17 GIUGNO 2014
AL N° 6341
Liquidati Euro 200,00
SERIE 3 - PRIVATI N.A.
*firma su delega del Presidente provinciale Francesco Rizzo Ghislandi